



COMUNE DI ARENZANO

Provincia di Genova

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 26/02/2015

Indice

- Art. 1 Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Finalità del Regolamento
- Art. 4 Trattamento dei dati personali
- Art. 5 Notificazione preventiva al Garante
- Art. 6 Caratteristiche generali degli Impianti
- Art. 7 Titolare dei dati e Responsabile della gestione e del trattamento
- Art. 8 Nomina degli Incaricati alla conduzione dell'impianto
- Art. 9 Accesso alla Sala Server e alla Sala di controllo
- Art. 10 Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 11 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 12 Uso delle telecamere brandeggiabili
- Art. 13 Sistema di Videosorveglianza Trasportabile
- Art. 14 Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia
- Art. 15 Accesso ai dati
- Art. 16 Sicurezza dei dati
- Art. 17 Cessazione dell'attività di videosorveglianza
- Art. 18 Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Art. 19 Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto e norme di riferimento

1. Il Comune di Arenzano dota il Comando di Polizia Locale di un impianto di videosorveglianza per il controllo del territorio finalizzato alla tutela della sicurezza urbana. Il presente Regolamento definisce finalità e caratteristiche dell'impianto e disciplina il trattamento dei dati personali.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvati con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e loro s.m.i..
3. Sono osservati i principi del Provvedimento sulla videosorveglianza del 8 aprile 2010 del Garante per la Privacy, la circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, la circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010, le direttive del Ministero degli Interni di cui alla nota Prefettura Genova prot.0020760 del 04.06.2012 avente oggetto "Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale".
4. Eventuali aggiornamenti degli atti di cui ai commi 2 e 3 sostituiscono de iure i provvedimenti precedenti.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, con i termini che seguono si indica:

- Titolare: così come definito nell'articolo 4, comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", è il Comune di Arenzano, competente a disporre l'installazione di impianti di videosorveglianza e ad indicare le finalità e le modalità di trattamento dei dati conseguenti all'esercizio dei predetti impianti;
- Responsabile: così come definito dall'articolo 4, comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", è il Comandante della Polizia Locale;
- Incaricato: così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", persona fisica atta a compiere operazioni di trattamento;
- Interessato: persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati raccolti per tramite dell'impianto di videosorveglianza;
- Sala Server: locali predisposti a contenere le apparecchiature necessarie alla registrazione ed allo stoccaggio delle immagini acquisite;
- Sala Controllo: locali predisposti a contenere le attrezzature necessarie alla visualizzazione in tempo reale ed alla gestione delle telecamere.

Art.3

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento garantisce che, in conseguenza dell'esercizio degli impianti di videosorveglianza, il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i

diritti delle persone giuridiche e d'ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. A tal fine il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Le finalità istituzionali sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali del Comune di Arenzano, della vigente normativa, ed in particolare del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, del D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, della Legge Regionale 1 Agosto 2008, n° 31 "Disciplina della Polizia Locale e dallo Statuto e dai Regolamenti comunali".
3. Nel rispetto dei principi generali di liceità, necessità, proporzionalità e finalità indicati dalle norme vigenti, gli impianti di videosorveglianza assolvono alle seguenti finalità specifiche:
 - prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008 e dell'art. 6, comma 7, del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11;
 - ricostruire la dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
 - monitorare il traffico cittadino in tempo reale dalla Sala Controllo, anche per mezzo di sistemi di lettura targhe, con conseguente più razionale e pronto impiego delle risorse umane laddove se ne presenti la necessità ed attuazione di eventuali deviazioni in caso di necessità dovute ad anomalie o incidenti;
 - utilizzare, per quanto possibile, le immagini registrate nella ricostruzione delle dinamiche degli incidenti stradali;
 - monitorare situazioni critiche e siti particolari allo scopo di intervenire prontamente in caso di esondazioni, incendi o altre calamità nonché effettuare monitoraggio antincendio e anti-esondazione ai fini di protezione civile;
 - tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi del traffico veicolare utili alla predisposizione ed alla variazione dei piani del traffico;
 - controllare situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti in prossimità di cassonetti, isole ecologiche, su aree pubbliche e nei parchi e monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti.
4. Le immagini registrate sono messe a disposizione esclusivamente all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine, nei tempi, nei termini e con le modalità del presente Regolamento, per fini istituzionali di tali Organi.

Art. 4

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza con varchi lettura targhe, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la Sala Controllo, così come gli impianti di immagazzinamento dati sono posizionati presso la Sala Server.
2. La disponibilità tempestiva d'immagini presso l'Ufficio della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia svolgono quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si

persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, riguardo ai luoghi d'installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.
4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
5. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con apposita regolamentazione.

Art. 5

Notificazione preventiva al Garante

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6

Caratteristiche generali degli Impianti

1. I sistemi sono composti da una serie di telecamere fisse dislocate sul territorio, alcune telecamere trasportabili e da un'infrastruttura di comunicazione basata su tratte di interconnessione in fibra ottica, cablaggi in rame, e ponti radio wireless; lo scambio di informazioni avviene secondo i più moderni standard di sicurezza informatica e le immagini delle telecamere sono veicolate esclusivamente alla Sala Server posta presso la centrale del Comando di Polizia Locale.
2. I sistemi vengono gestiti unicamente dalla Sala Controllo ubicata presso la sede del Comando di Polizia Locale.
3. Gli impianti di videosorveglianza adottati sono conformi ai requisiti minimi previsti dalle direttive del Ministero degli Interni di cui alla nota Prefettura Genova prot.0020760 del 04.06.2012 avente oggetto "Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale".

Art. 7

Titolare dei dati e Responsabile della gestione e del trattamento

1. Il Titolare dei dati è il Comune di Arenzano, rappresentato dal Sindaco pro tempore.
2. I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare.
3. Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con il sistema di videosorveglianza è individuato, tramite nomina del Sindaco, nella figura del Comandante della Polizia Locale, domiciliato, in ragione delle funzioni svolte, in Arenzano presso l'Ufficio della Polizia Locale. È consentito il ricorso alla

delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

4. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
5. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle proprie istruzioni.

Art. 8

Nomina degli Incaricati alla conduzione dell'impianto

1. Gli Incaricati alla conduzione dell'impianto sono nominati dal Sindaco, di concerto con il Responsabile, nell'ambito degli addetti alla Polizia Locale in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. La conduzione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale, i quali devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
3. Con l'atto di nomina ai singoli Incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. Gli Incaricati della gestione dell'impianto operano sempre accedendo al sistema tramite le proprie credenziali univoche e le proprie password di accesso.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli Incaricati saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, e dovranno prendere atto delle vigenti disposizioni, della normativa di riferimento e di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art.9

Accesso alla Sala Server e alla Sala Controllo

1. L'accesso alla Sala Server è consentito solamente, oltre al Sindaco o suoi delegati, al Responsabile e al personale facente parte del Corpo di Polizia Locale.
2. Eventuali accessi alla Sala Server di soggetti diversi devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile. Tra questi soggetti rientrano a scopo esemplificativo: persone incaricate di servizi connessi alla gestione tecnica delle apparecchiature e dei locali (tecnici comunali, tecnici di assistenza e addetti alle pulizie, ecc.) esclusivamente per l'espletamento delle attività di competenza (manutenzione, pulizia, ecc.). Tali addetti non possono essere dotati di chiave di accesso alla sala e non possono stazionarvi se non in presenza di soggetti dotati di credenziali di accesso.
3. L'accesso ai sistemi di video sorveglianza presso la Sala Controllo è consentito al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, agli incaricati alla conduzione dell'impianto e ai tecnici incaricati per l'assistenza e la manutenzione; questi ultimi esclusivamente per l'espletamento delle attività di competenza saranno individuati e identificati nominalmente con atto scritto. Solo a seguito di espressa richiesta formale da parte del Responsabile potranno intervenire anche in modalità remota, per operazioni di manutenzione.
4. Il sistema deve essere configurato in maniera tale che il Responsabile e gli Incaricati dei servizi accedano allo stesso con diverse ed univoche credenziali di accesso e password. Tali credenziali saranno strettamente personali e dovranno essere conservate in maniera diligente senza essere mai comunicate a terzi.
5. I log di accesso al sistema saranno conservati per la durata di anni uno.
6. E' vietata l'assunzione di dati non necessari o per finalità diverse da quelle previste dal presente Regolamento.

Art. 10

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Arenzano provvederà ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, predisponendo un'adeguata segnaletica, mediante un modello semplificato di informativa "minima", e cartellonistica conforme al modello indicato dal Garante nella nota dell' 8/4/2010 e s.m.i..
2. I cartelli potranno essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze di essi, e non necessariamente nelle immediate vicinanze della telecamera.
3. L'uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita del consenso da parte delle persone riprese in quanto viene effettuato per lo svolgimento di fini istituzionali e per finalità connesse alla "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008 e dell'art. 6, comma 7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11.

Art. 11

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti d'operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per il quale sono raccolti o in seguito trattati;
 - d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, comma 3, con modalità volte a salvaguardare l'anonimato.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza e le telecamere di lettura targhe installate sul territorio comunale, posizionate in punti nevralgici inizialmente individuati con atto della Giunta Comunale in sede di approvazione del progetto e suscettibili di modifiche per numero e posizione qualora le esigenze lo rendano necessario, secondo gli sviluppi futuri del sistema.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Non possono essere eseguite riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. Le immagini in formato digitale delle unità di ripresa saranno inviate presso l'Ufficio Operativo di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate e memorizzate su appositi server.
5. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a giorni sette salvo deroghe espresse dall'art. 6 del d.l. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire successivi alla rilevazione. La conservazione avviene presso il Comando di Polizia Locale anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.
6. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in

un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

7. I dati personali devono essere sempre conservati, custoditi e controllati nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
8. I dati eventualmente estrapolati ed esclusi dalla cancellazione automatica devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza ai sensi dell'art 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 12

Uso delle telecamere brandeggiabili

1. L'utilizzo della funzione di brandeggiabilità delle telecamere, quando presente, è prevista da parte di un operatore autorizzato solo nei seguenti casi:
 - per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti coinvolti;
 - in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate da verificarsi immediatamente; di questa eventualità deve essere data immediata notizia al Comandante della Polizia Locale, provvedendo successivamente alla redazione di apposito rapporto di servizio;
 - nel supporto logistico ad operazioni condotte con personale sul luogo videosorvegliato.
2. Le inquadrature devono comunque essere effettuate evitando riprese inutilmente particolareggiate, tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione qualora quest'ultima si renda necessaria in relazione alla gravità dei fatti ripresi o alle esigenze inerenti le finalità dichiarate.

Art. 13

Sistema di Videosorveglianza Trasportabile

1. Con le finalità di cui al presente regolamento, come previsto dall'art. 3, il Titolare assegna in uso al Responsabile, un sistema di videosorveglianza trasportabile da utilizzare in applicazioni particolari. Nella fattispecie telecamere che operano da fisse, come tutte le altre, ma hanno una autonomia funzionale che consente loro di essere facilmente riposizionate altrove.
2. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza viene lasciata a discrezione del Responsabile per meglio rispondere alle esigenze ed ai servizi relativi alle situazioni da affrontare, sebbene la collocazione dovrà comunque avvenire sempre nel rispetto delle finalità, dei canoni e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Art. 14

Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'Incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere ed eventualmente procedere ad acquisizione di copia, esclusivamente l'Autorità Giudiziaria, le persone da essa espressamente autorizzate e la Polizia Giudiziaria, nel rispetto delle modalità previste dalla norme vigenti.

Art. 15

Accesso ai dati

1. Tra i dati raccolti tramite l'impianto di videosorveglianza di norma non sono presenti dati da considerarsi sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Qualora per le finalità dichiarate, si dovesse procedere al trattamento di dati di questo tipo lo stesso deve avvenire secondo quanto previsto dall'articolo 20 e nei limiti stabiliti dall'articolo 22, commi 3 e 9 dello stesso Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. In caso di trattamento il diritto di accesso ai dati è garantito all'interessato ai sensi dell'art 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
3. L'accesso ai dati registrati può avvenire solo da parte del personale autorizzato del Comando di Polizia Locale, per le finalità dichiarate e con le modalità descritte dal presente Regolamento.
4. I dati registrati si intendono, comunque, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'Ordine, queste ultime previa richiesta debitamente motivata e formalizzata a firma del Comandante del reparto/ufficio di appartenenza.
5. I dati registrati non sono accessibili ai privati cittadini. Qualora i richiedenti siano vittime di reati le registrazioni potranno essere rilasciate all'Organo di Polizia che ha ricevuto la denuncia con le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 16

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale su appositi server per lo stoccaggio, che impediscono di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 17

Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Arenzano effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

Art. 18

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 19
Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.